

DETERMINAZIONE DSAI/35/2017/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 25 luglio 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 e s.m.i. recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- l'Allegato A alla deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i. recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 209/2017/E/gas recante "Adozione di misura cautelare ai sensi dell'articolo 10, della deliberazione dell'Autorità 188/2012/E/com, nell'ambito delle procedure di trattazione dei

reclami presentati da Sienergia S.r.l. e da Miwa Energia S.r.l. nei confronti di S.I.DI.GAS – Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A.” (di seguito: deliberazione 209/2017/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 518/2017/E/gas recante “Decisione dei reclami presentati da Sienergia s.r.l. e da Miwa Energia s.r.l. nei confronti di S.I.DI.GAS – Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A.” (di seguito: deliberazione 518/2017/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e s.m.i (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04 e del capitolo 12.4.2 del Codice di rete tipo, il servizio di distribuzione del gas naturale è fatturato dall’impresa di distribuzione agli utenti del servizio con periodicità mensile;
- ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della deliberazione 138/04 e del capitolo 12.4.6 del Codice di rete tipo, nel caso di ritardato pagamento della fattura, il distributore può applicare sulla stessa un’indennità di mora sugli importi fatturati e non pagati, applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a dodici mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di due punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con reclami del 7 marzo 2017 (prot. Autorità 9375 del 9 marzo 2017) e del 16 marzo 2017 (prot. Autorità 10422 del 17 marzo 2017), presentati ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, Sienergia S.r.l. (di seguito: Sienergia), già Metaedil Com S.r.l., e Miwa Energia S.r.l. (di seguito: Miwa) hanno contestato, tra l’altro, le modalità di fatturazione dei corrispettivi per il servizio di

- distribuzione del gas naturale da parte dell'impresa distributrice S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: Sidigas o società);
- con la deliberazione 209/2017/E/gas di adozione, nell'ambito dei procedimenti di trattazione dei suddetti reclami, di una misura cautelare volta a garantire la continuità dell'erogazione del servizio di vendita del gas naturale (da parte di Sienergia e di Miwa) e la cessazione da parte di Sidigas delle condotte contestate, è stato, tra l'altro, conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Sidigas, per violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione;
 - con deliberazione 518/2017/E/gas i procedimenti di trattazione dei predetti reclami si sono conclusi con il loro accoglimento e con l'accertamento della violazione, da parte di Sidigas, dell'articolo 24, commi 1, 4 e 5 della deliberazione 138/04, nonché del capitolo 12, paragrafo 4, punti 2, 5 e 6 del Codice di rete tipo, e la conseguente trasmissione della documentazione ivi acquisita alla Direzione Sanzioni e Impegni per i seguiti di competenza;
 - dall'analisi di tale documentazione è emerso che:
 - in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04 e del capitolo 12.4.2 del Codice di rete tipo, Sidigas ha fatturato i corrispettivi relativi al servizio di distribuzione senza rispettare la prescritta periodicità mensile; in particolare, con riferimento al servizio di vettoriamento prestato:
 - i) dal 2005 nei confronti di Sienergia, Sidigas ha fatturato i relativi importi solo a partire dal 2015 e dunque dopo circa dieci anni (come risulta, ad esempio, dalla fattura n. 2015/3 del 21 maggio 2015 relativa al periodo gennaio 2005-dicembre 2005 e dalla fattura 2015/38 del 27 maggio 2015 relativa al periodo gennaio 2010-dicembre 2010);
 - ii) dal 1 giugno 2010 nei confronti di Miwa, Sidigas ha emesso fatture solo a partire dal mese di novembre 2011 (come risulta, ad esempio, dalla fattura vettoriamento gas metano n. 30000037 emessa il 24 novembre 2011 relativa al periodo luglio 2010-agosto 2010);
 - in violazione dell'articolo 24, comma 5, della deliberazione 138/04 e del capitolo 12.4.6 del Codice di rete tipo, Sidigas ha richiesto alle società Sienergia e Miwa la corresponsione di interessi (da ritardato pagamento) su importi fatturati tardivamente per colpa della stessa Sidigas (fattura n. 2017/4/FP del 1 febbraio 2017 emessa nei confronti di Sienergia per il servizio di vettoriamento erogato a partire dal mese di dicembre 2004, nonché fattura n. 2017/7/FP del 10 febbraio 2017 emessa nei confronti di Miwa per il servizio di vettoriamento erogato a partire dal mese di giugno 2010); peraltro, il tasso di interesse applicato dalla società risulta difforme rispetto a quello prescritto dalla regolazione;
 - dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte contestate siano cessate, con perdurante lesione dei diritti degli utenti del servizio di distribuzione ad una certa e corretta periodicità di fatturazione.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti di Sidigas di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- sia altresì necessario acquisire ulteriori informazioni in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2 della deliberazione 518/2017/E/gas nonché in merito alle tempistiche e alle modalità di fatturazione da parte di Sidigas del servizio di distribuzione del gas naturale.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione gas naturale e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com:
 - a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di produrre evidenza del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2 della deliberazione 518/2017/E/gas nonché di fornire prova dell'osservanza, a partire dal mese di agosto 2017, delle disposizioni regolatorie in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale nei termini di cui in motivazione;
 - a Sienergia S.r.l. e Miwa Energia S.r.l di produrre evidenza del rispetto da parte di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. delle prescrizioni di cui al punto 2 della deliberazione 518/2017/E/gas nonché di produrre le fatture inerenti il servizio di distribuzione del gas naturale ricevute da parte di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. a partire dal mese di agosto 2017, comprese quelle inerenti eventuali interessi da ritardato pagamento;inviando al predetto responsabile del procedimento, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it la suddetta documentazione;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto 3 e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. (Partita Iva 00573180643) mediante PEC all'indirizzo amministrazione@cert.sidigas.it, a Sienergia S.r.l. (partita Iva 02355520640) all'indirizzo info@pec.sienergia.it, a Miwa Energia S.r.l. (partita Iva 01476410624) all'indirizzo miwaenergiasrl@arubapec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 luglio 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro